

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
*Società tra Professionisti*

Padova, 30 maggio 2018

**Circolare n° 08/2018**

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** obbligo tracciabilità stipendi.

Gentili Clienti, dall'**1° Luglio 2018** diventerà obbligatorio quanto previsto dalla L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) all'art. 1 commi dal 910 al 914 in merito all'**obbligo di tracciabilità degli stipendi**, che mira a reprimere i comportamenti elusivi a prescindere dall'ammontare della retribuzione corrisposta.

**A decorrere dal 1° luglio 2018**, i datori di lavoro o committenti sono tenuti a corrispondere le retribuzioni o i compensi ai lavoratori mediante:

- bonifico bancario (sul c/c identificato dall'IBAN del lavoratore);
- strumenti di pagamento elettronico;
- assegno consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo delegato in caso di impedimento (il delegato può essere il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale del lavoratore, di età non inferiore a 16 anni).

**I datori di lavoro e committenti, pertanto, non possono più corrispondere la retribuzione ai lavoratori per mezzo di denaro contante. I pagamenti in contanti potranno avvenire esclusivamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.**

#### **CAMPO DI APPLICAZIONE**

Rientrano nel campo di applicazione tutti i rapporti di **lavoro subordinato**, nonché tutti i rapporti originati da **contratti di collaborazione coordinata e continuativa** e i **contratti stipulati dalle cooperative con i propri soci**. Inoltre, è previsto che la firma del lavoratore apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

#### **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla presente disposizione i rapporti di lavoro costituiti con le **pubbliche amministrazioni** e quelli di **lavoro domestico** (colf e badanti) costituiti in forza al relativo CCNL stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Dal momento che la norma fa riferimento al termine "retribuzione", sembra che rimangano esclusi i compensi derivanti da **borse di studio, tirocini e rapporti autonomi di natura occasionale** ma, non essendo chiaro il dettato normativo per queste fattispecie, **consigliamo di procedere all'accredito dello stipendio con le modalità suesposte.**

Sembrerebbero esclusi da tale divieto anche gli **anticipi di cassa**, forniti ad esempio per sostenere le spese inerenti all'attività lavorativa, non avendo natura di retribuzione.

#### **SANZIONI**

Ai datori di lavoro che violano il divieto è prevista una sanzione pecuniaria da **1.000 a 5.000 euro** che si va ad aggiungere ad eventuali condotte penalmente rilevanti.

Restiamo a disposizione per fornirVi il supporto che riterrete necessario e porgiamo

Cordiali Saluti

**Il Cdl Alessio Bertagnin**